

**Titolo**

Corte federale d'appello – notificazione del reclamo alle parti – art. 103, comma 1, primo periodo CGS – Presidente della Corte - accertamento dell'avvenuta notificazione del reclamo alle parti - accertamento preliminare e sommario – non comporta sanatoria di eventuali vizi o assunzione in via monocratica di decisioni definitive - onere di notifica per il reclamante – rimane fermo

**Descrizione**

La disposizione di cui all'art. 103, comma 1, primo periodo, CGS, pone a carico del Presidente della Corte federale d'appello il dovere di svolgere un preliminare e sommario accertamento sull'attivazione del procedimento notificatorio nei confronti delle parti interessate al fine di verificare, *prima facie*, se le stesse siano state edotte della pendenza della lite, fermo restando l'onere di notifica per il reclamante previsto, in linea generale, dall'art. 49, comma 4, del Codice (ovvero dall'art. 101 CGS nel caso in esame per richiamo ad opera dell'art. 63 CGS) (Sezioni Unite. decisione n. 27/2019-2020). Pertanto è inammissibile il reclamo depositato senza la prova dell'avvenuta notifica ai ricorrenti in primo grado.

**Stagione Sportiva**

2021-2022

**Numero**

n. 69/CFA/2021-2022/A

**Presidente**

Lipari

**Relatore**

Ronzani

**Riferimenti normativi**

art. 103, comma 1, primo periodo, CGS;

**Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 0069 CFA del 2 marzo 2022 (Sig. Lazzari Daniele)**